COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (PROVINCIA DI SALERNO)

AREA PEDONALE URBANA CENTRO STORICO

DISCIPLINARE

Art. 1

Delimitazione dell'area

La Zona a Traffico Limitato – di seguito ZTL del presente Disciplinare è accessibile in forma autorizzata ed è individuata lungo le seguenti strade comunali: via Cerino dal civico 01 al 13, Largo Belvedere e via Vicinanza

La ZTL è perimetrata con le seguenti strade comunali: Piazza Duomo, via Chiarelli, Via Trifone, Piazza Meo.

Art. 2 Orario di divieto

Per i non aventi titolo, l'orario di divieto di transito e sosta nella ZTL, è dalle ore 00:00 alle ore 24:00. Si prevede la possibilità, previa apposita ordinanza, di consentire il transito a tutti i veicoli, durante la Domenica mattina dalle ore 08:00 alle ore 14:00.

Art. 3

Disciplina degli accessi e sosta alla ZTL

L'accesso e la sosta saranno consentiti, nel rispetto della segnaletica stradale vigente, ai soli veicoli autorizzati. Ogni mezzo autorizzato dovrà esporre, in modo ben visibile sul parabrezza, un apposito contrassegno di transito e/o sosta che riporterà la targa del mezzo stesso ed il periodo di validità. L'esposizione del contrassegno sarà obbligatoria per perfezionare l'autorizzazione al transito e alla sosta. La sua mancata esposizione comporterà la relativa sanzione da parte degli organi di Polizia. Ogni pass/contrassegno verrà inserito in una apposita lista bianca gestita dal Comando di Polizia Municipale ed in modalità remoto, con apposita piattaforma software che garantirà il fotosegnalamento del veicolo dal sistema varco elettronico, con successiva validazione da parte dell'operatore di Polizia Locale;

Sono autorizzati a transitare e sostare senza l'autorizzazione i seguenti veicoli, compatibili per dimensioni, sagoma e peso con la configurazione e le dimensioni delle strade in ZTL:

- 1. Taxi, NCC (previa comunicazione degli identificativi dei veicoli al Comando di Polizia Municipale);
- 2. Mezzi delle Forze di Polizia e Ministero della Difesa, nonché veicoli di servizio degli Istituti di Vigilanza (si intende per veicolo di servizio, il mezzo la cui appartenenza all'istituto sia inequivocabilmente attribuibile per via dell'apposizione del logo istituzionale sulla carrozzeria del veicolo);
- 3. Veicoli di emergenza di sicurezza pubblica, e quelli adibiti al soccorso stradale;
- 4. Veicoli di servizio del Comune di Montecorvino Rovella, nonché veicoli di servizio degli enti e aziende gestori dei seguenti servizi pubblici e di pubblica utilità, dotati di logo aziendale apposto in maniera ben visibile sul veicolo: gas, illuminazione pubblica e distribuzione dell'energia elettrica, acqua, fogna, telefonia, trasporto pubblico urbano (previa comunicazione degli identificativi dei veicoli al Comando di Polizia Municipale);
- 5. Veicoli di servizio di Stato, Regioni, Provincia, Comuni della Provincia, Aziende Sanitarie, Poste Italiane (dotate di logo o equivalente contrassegno dell'Ente, previa comunicazione degli identificativi dei veicoli al Comando di Polizia Municipale);
 - Veicoli a servizio delle persone diversamente abili munite di regolare contrassegno (di cui all'art. 188 del C.d.S. ed art. 381 del Reg. di attuazione). In tal caso le modalità di comunicazione saranno differenziate: 1) i veicoli al servizio di persone detentrici di contrassegno H residenti nel Comune di Montecorvino Rovella dovranno registrarsi una sola volta presso il Comando di Polizia Locale ed ottenere un'autorizzazione permanente al transito ed alla sosta; 2) i veicoli al servizio di persone

detentrici di contrassegno H residenti in altri Comuni dovranno comunicare i propri dati prima di accedere in forma telefonica al Comando di Polizia Locale ovvero in caso di mancata risposta o in caso di emergenza, dovranno inviare una mail con tutti i dati relativi al veicolo ed al contrassegno entro massimo 3 giorni successivi a quello di accesso.

Art. 4

Criteri per il rilascio del Contrassegno e per il libero accesso all'Area Pedonale Urbana

Veicoli autorizzati al transito in ZTL, previa comunicazione del numero di targa per l'inserimento in una apposita lista (cosiddetta "lista bianca"), mediante istanza di autorizzazione presentata con le modalità previste nel presente regolamento:

A) Residenti in ZTL (Tipo "R"):

Hanno diritto al rilascio del permesso, che consente l'accesso e la sosta nell'area, i residenti nella ZTL. *Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione:*

Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Permessi e reperibile sul sito internet www.comune.montecorvinorovella.sa.it o rivolgendosi presso gli Uffici del Comando Polizia Municipale, allegando:

- 1. copia del documento di identità del richiedente;
- 2. copia della carta di circolazione;
- 3. copia certificato assicurativo;
- 4. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione;

<u>Validità</u>: Il permesso è rilasciabile ad ogni componente il nucleo familiare. Il permesso per residenti perderà validità in caso di trasferimento della residenza in immobile al di fuori della Z, in casTLo di decesso del titolare. La validità del permesso sarà illimitata. L'inserimento della targa nel registro dei veicoli autorizzati con relativo rilascio del contrassegno sarà a titolo gratuito; in caso di smarrimento-sottrazione o distruzione dello stesso, sarà possibile ottenere relativo duplicato, previa denuncia e versamento di una somma pari ad € 5,00 da effettuarsi mediante bollettino di conto corrente postale nr. 17118845 intestato al Comune di Montecorvino Rovella, specificando la causale del versamento "duplicato contrassegno ZTL".

B) Affittuari non residenti (Tipo "ANR"):

Per affittuari non residenti sono da intendersi i soggetti che alloggiano nella ZTL, con contratto di locazione o di comodato d'uso gratuito regolarmente registrati, senza essere residenti anagraficamente nella ZTL ovvero residenti in altri comuni. Sarà rilasciato il permesso per affittuari non residenti ai soli veicoli intestati all'affittuario e componenti del nucleo familiare (max n. 02 veicoli autorizzabili). Tali autorizzazioni non sono permanenti, ma hanno durata limitata al periodo di vigenza del contratto. Pertanto, alla data dell'eventuale rinnovo del contratto di locazione o di comodato dell'immobile presso il quale si dimora, sarà cura del titolare del permesso scaduto, qualora ne sussistano i presupposti, presentare istanza di rilascio di un nuovo permesso, in quanto il permesso precedentemente rilasciato non sarà comunque più valido.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione:

Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Permessi e reperibile sul sito internet www.comune.montecorvinorovella.sa.it o rivolgendosi presso gli Uffici del Comando Polizia Municipale, allegando:

- 1. copia del documento di identità del richiedente;
- 2. copia della carta di circolazione;
- 3. copia del contratto di locazione o di comodato registrato, da cui risultino e siano leggibili gli estremi di registrazione dell'atto;
- 4. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.
- 5. Autodichiarazione del proprietario locatore/comodante (e dell'eventuale sublocatore/subcomandante) di non possedere un proprio permesso Z.T.L. legato all'unità immobiliare concessa in disponibilità all'affittuario/comodatario, ovvero restituzione contestuale del medesimo permesso o dichiarazione di avvenuta restituzione;
- 6. copia certificato assicurativo

<u>Validità</u>: Il termine di validità del permesso coincide con la scadenza del contratto di locazione o di comodato, con una tolleranza di un mese per consentire il rinnovo della registrazione dell'atto, o con il decesso del titolare.

L'inserimento della targa nel registro dei veicoli autorizzati con relativo rilascio del contrassegno sarà a titolo gratuito; in caso di smarrimento-sottrazione o distruzione dello stesso, sarà possibile ottenere relativo duplicato, previa denuncia e versamento di una somma pari ad € 5,00 da effettuarsi mediante bollettino di conto corrente postale nr. 17118845 intestato al Comune di Montecorvino Rovella, specificando la causale del versamento "duplicato contrassegno ZTL".

C) Proprietari non residenti (Tipo "PNR"):

I soggetti non residenti nella ZTL i quali siano pieni proprietari o usufruttuari di immobili ubicati all'interno della ZTL, hanno diritto ad un permesso di transito, con le medesime modalità e restrizioni previste per i residenti, solo se l'immobile non è utilizzato da altri soggetti ai quali sia stato già rilasciato permesso di transito e sosta in qualità di residente o, comunque, per altra categoria. Per ogni immobile verrà rilasciato un solo permesso anche in presenza di più proprietari/usufruttuari. Pertanto, in presenza di più soggetti proprietari/usufruttuari dello stesso immobile, l'individuazione del beneficiario del relativo permesso sarà effettuata sulla base di un accordo/rinuncia tra gli stessi o, in difetto, dando precedenza al proprietario/usufruttuario più anziano.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione:

Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Permessi e reperibile sul sito internet www.comune.montecorvinorovella.sa.it o rivolgendosi presso gli Uffici del Comando Polizia Municipale, allegando:

- 1. copia del documento di identità del richiedente, dati catastali dell'immobile;
- 2. copia della carta di circolazione;
- 3. copia del rogito notarile da cui risultino e siano leggibili gli estremi di registrazione dell'atto o, in alternativa, copia di visura catastale aggiornata;
- 4. accordo o rinuncia per l'individuazione del beneficiario del permesso, in presenza di più soggetti proprietari/usufruttuari dello stesso immobile;
- 5. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione;
- 6. copia certificato assicurativo

<u>Validità</u>: Il permesso per proprietari non residenti perderà validità in caso di trasferimento della proprietà dell'immobile ad altro soggetto, in caso di decesso del titolare ed in caso di locazione/affitto/cessione in uso dell'immobile ad altro soggetto. La validità del permesso sarà illimitata.

L'inserimento della targa nel registro dei veicoli autorizzati con relativo rilascio del contrassegno sarà a titolo gratuito ; in caso di smarrimento-sottrazione o distruzione dello stesso, sarà possibile ottenere relativo duplicato, previa denuncia e versamento di una somma pari ad € 5,00 da effettuarsi mediante bollettino di c/c postale n. 17118845 intestato al Comune di Montecorvino Rovella, specificando la causale del versamento "duplicato contrassegno ZTL".

D) Titolari di posto auto (Tipo "PPA"):

I proprietari di garage/locali deposito situati all'interno della ZTL, ovvero, proprietari o con disponibilità di posto auto a qualunque titolo, purché ad uso esclusivo, hanno diritto ad ottenere contrassegno (max 1 veicolo) per il transito all'interno della ZTL finalizzato al raggiungimento delle suddette aree private.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione:

Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Permessi e reperibile sul sito internet www.comune.montecorvinorovella.sa.it o rivolgendosi presso gli Uffici del Comando Polizia Municipale, allegando:

- 1. copia del documento di identità del richiedente, dati catastali e destinazione urbanistica dell'immobile;
- 2. copia della carta di circolazione;
- 3. accordo o rinuncia per l'individuazione del beneficiario del permesso, in presenza di più soggetti proprietari/usufruttuari dello stesso immobile;
- 4. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione;
- 5. copia certificato assicurativo

L'inserimento della targa nel registro dei veicoli autorizzati con relativo rilascio del contrassegno sarà a titolo gratuito; in caso di smarrimento-sottrazione o distruzione dello stesso, sarà possibile ottenere relativo duplicato, previa denuncia e versamento di una somma pari ad € 5,00 da effettuarsi mediante bollettino di conto corrente postale nr. 17118845 intestato al Comune di Montecorvino Rovella, specificando la causale del

E) Residenti in aree limitrofe alla ZTL (Tipo "R2"):

Hanno diritto al rilascio del permesso, che consente solo la circolazione nella ZTL (ad eccezione dei casi in cui saranno emessi provvedimenti di interdizione alla circolazione veicolare), senza diritto alla sosta nell'area, i residenti nelle seguenti aree immediatamente limitrofe alla ZTL (max 2 veicoli per nucleo familiare), di seguito indicata "Zona R2":

Frazione Marangi, Frazione Martorano (compresa via Acquolella), Piazza Duomo, Via P. D'Aiutolo, via Calabria, via Sicilia, via Sardegna, Frazione Chiarelli.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione:

Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Permessi e reperibile sul sito internet www.comune.montecorvinorovella.sa.it o rivolgendosi presso gli Uffici del Comando Polizia Municipale, allegando:

- 1. copia del documento di identità del richiedente;
- 2. copia della carta di circolazione;
- 3. copia certificato assicurativo;
- 4. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

<u>Validità</u>: Il permesso per residenti R2 perderà validità in caso di trasferimento della residenza in immobile al di fuori della zona R2, in caso di decesso del titolare.

Tutti i veicoli autorizzati a transitare all'interno della Area Pedonale Urbana devono rispettare la segnaletica stradale apposta in loco e, in ogni caso:

- · circolare e sostare rispettando l'apposita segnaletica stradale;
- · circolare a velocità non superiore ai 30 km/h;
- · sostare, durante l'orario di carico e scarico merci, esclusivamente per eseguire tali operazioni;
- · circolare senza costituire pericolo o intralcio alla circolazione dei pedoni e degli altri veicoli autorizzati;

In ogni caso, la circolazione della Area Pedonale Urbana, rimane soggetta alle norme in vigore.

Hanno diritto all'ottenimento del pass i residenti con veicoli intestati a loro o componenti del proprio nucleo familiare per un numero massimo di 2 (due).

L'inserimento della targa nel registro dei veicoli autorizzati con relativo rilascio del contrassegno sarà a titolo gratuito; in caso di smarrimento-sottrazione o distruzione dello stesso, sarà possibile ottenere relativo duplicato, previa denuncia e versamento di una somma pari ad € 5,00 da effettuarsi mediante bollettino di conto corrente postale nr. 17118845 intestato al Comune di Montecorvino Rovella, specificando la causale del versamento "duplicato contrassegno ZTL".

Art. 5 Modalità per il rilascio del contrassegno

a) Rilascio dei contrassegni

Per il rilascio del contrassegno dovrà presentarsi apposita dichiarazione in carta semplice, secondo la modulistica rilasciata dal Comando di Polizia Municipale e scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente, che si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate e informare l'A.G. per quelle risultanti mendaci. Alla richiesta, in caso di rilascio di duplicato per sostituzione, dovrà essere allegata ricevuta del pagamento di € 5,00 con le modalità indicate negli articoli precedenti.

Tale richiesta, corredata della documentazione necessaria, potrà essere presentata direttamente presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente o inviata alla posta elettronica dello stesso protocollo. Il ritiro del permesso è da effettuarsi esclusivamente presso gli uffici del Comando di P.L.

Il contrassegno è strettamente legato al veicolo e dovrà essere esposto secondo le modalità previste in modo visibile e controllabile dagli organi di Polizia; la mancata esposizione, rilevata dagli organi di Polizia, equivale a mancanza del titolo e pertanto comporterà violazione dell'art. 158 del vigente C.d.S. e conseguentemente l'applicazione della sanzione amministrativa. L'uso improprio del contrassegno sarà perseguito a norma di legge e ne comporterà il ritiro. Tutti i contrassegni descritti nel presente atto costituiscono titolo per l'accesso e la circolazione nella ZTL. E' vietata qualsiasi riproduzione del contrassegno ed ogni abuso verrà perseguito

a norma dell'art. 482 del c.p.

I contrassegni riportano nella parte "fronte", leggibile nell'esposizione all'interno del veicolo, l'indicazione delle targhe dei veicoli autorizzati, oltre al numero progressivo ed alla data di rilascio.

b) Restituzione dei contrassegni

I contrassegni debbono essere restituiti al Comando di P.L., qualora siano intervenuti novità che abbiano determinato l'insussistenza dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio.

c) Sostituzione dei contrassegni

di duplicato).

Il titolare è tenuto a richiedere la sostituzione dei contrassegni nei seguenti casi:

Cambiamento della targa (restituendo il contrassegno e presentando documenti del nuovo veicolo);
Cambiamento della ragione sociale (restituendo il contrassegno e presentando documenti della nuova ragione sociale);
Deterioramento che ne causi l'illeggibilità (restituendo il contrassegno);
Furto o smarrimento (è necessario presentare denuncia alle competenti autorità e chiedere il rilascio

La richiesta di sostituzione e di rilascio di duplicato deve essere effettuata secondo le modalità sopra indicate. Il rilascio del nuovo contrassegno, in sostituzione del precedente, per una qualsiasi delle ragioni sopra indicate, prevede il pagamento di una somma pari ad \in 5,00. Il pagamento di \in 5,00 sarà ripetuto ogni qualvolta sarà necessaria una sostituzione/duplicazione del contrassegno.

d) Valutazioni discrezionali della Polizia Locale

Qualora vi siano situazioni giuridiche soggettive da tutelare in quanto meritevoli di pubblico interesse e non siano state ricomprese nel presente disciplinare, sarà onere della Polizia Locale valutare secondo parametri amministrativi coerenti con la ratio del presente disciplinare e nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità, rilasciare contrassegni per l'accesso, individuando prima soluzioni temporanee ed ove necessarie soluzioni permanenti.

Art. 6 Disposizioni finali

In caso di uso improprio del contrassegno, il Comando di P.L. procederà alla revoca dello stesso. L'uso dei contrassegni dovrà avvenire comunque nel rispetto del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione, secondo le prescrizioni e limitazioni della segnaletica verticale ed orizzontale. Le trasgressioni al presente Disciplinare della ZTL saranno sanzionate secondo quanto previsto dal vigente CdS. In caso di illeggibilità o deterioramento del contrassegno, sarà compito del titolare provvedere alla sostituzione, presentando istanza al Comando di P.L., secondo le disposizioni di cui all'art. 5. L'eventuale illeggibilità di tutti i dati identificativi del contrassegno, comporterà l'applicazione della relativa sanzione prevista dal CdS.

Art. 7 Disposizioni transitorie

Il presente Disciplinare per il funzionamento della ZTL, sostituisce ogni altro precedente provvedimento in contrasto ed entrerà in vigore successivamente alla pubblicazione della conseguenziale ordinanza ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs.30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.